



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **2021** addì **22** del mese di **Febbraio** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
CASULA DOMENICO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
ADDIS FRANCESCA	NO
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
MANNONI GIANLUCA	SI
RUSSO MATTIA	NO
MALU GIOVANNA	SI
BATTINO GIOVANNI	NO
MURA ROSSELLA	NO

Totale presenti: **9** Totale assenti: **4**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione che conferma le aliquote IMU in vigore anche per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/09/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020";

RAVVISATA l'opportunità, di confermare le aliquote IMU precedentemente in vigore come di seguito riportate:

Aliquota per le abitazione principali e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 1, comma 741 della legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze così come definite dall'articolo 1 comma 748-749 della legge 160/2019	6 per mille
Detrazione favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa	200,00 euro
Aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo, con registrazione del contratto all'Agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	7 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree fabbricabili	9,6 per mille
Aliquota per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati	2 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	esente
Aliquota per i fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola (cat D10)	1 per mille
Aliquota per i fabbricati cat D (esclusi D10)	9,6 per mille

Aliquota per i fabbricati catt. C1 e C3	8,6 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	9,6 per mille

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 9
- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari: n.-
- Consiglieri astenuti: n. -

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

-Aliquota per le abitazione principali e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 1, comma 741 della legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
- Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze così come definite dall'articolo 1 comma 748-749 della legge 160/2019	6 per mille
- Detrazione favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa	200,00 euro
- Aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo, con registrazione del contratto all'Agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	7 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

- Aliquota per le aree fabbricabili	9,6 per mille
- Aliquota per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili NON siano locati	2 per mille
- Aliquota per i terreni agricoli	esente
- Aliquota per i fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola (cat D10)	1 per mille
- Aliquota per i fabbricati cat D (esclusi D10)	9,6 per mille
- Aliquota per i fabbricati catt. C1 e C3	8,6 per mille
- Aliquota per gli altri fabbricati	9,6 per mille

- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. -

Astenuti: n. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 6**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 1603.

Aglientu, li _____

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/02/2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 22/02/2021

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li 22/02/2021

IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)